

AL MINISTERO DELLA DIFESA
VIA XX SETTEMBRE, 8
00187 – ROMA

PERSONIL@POSTACERT.DIFESA.IT

CNSRCONTENZIOSO@PEC.CARABINIERI.IT

OGGETTO: ALOISIO GIUSEPPE C/ MINISTERO DELLA DIFESA (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-BIS, N.R.G. 12074/2019) – NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE (T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I-BIS, ORD. 10 GIUGNO 2020, N. 6327)

Il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità di difensore del Sig.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
ALOISIO	GIUSEPPE	TARANTO	10/12/1991	LSAGPP91T10L049S

PREMESSO CHE

- Con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio-Roma il Sig. in epigrafe indicato ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: <<- del provvedimento n. 375253/3-7 SEL di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 19.09.2019, con cui è stata formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019>>, recante la seguente motivazione: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso>>; - della Scheda di valutazione attitudinale (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 19.09.2019 nonché della relazione psicologica (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Psicologo in pari data; - del verbale (non conosciuta) della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 19.09.2019, provvedimento n. 375253/3-6 SEL di prot.; - dell'art. 11 del predetto bando

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 3, prevede che: <<Il giudizio d'idoneità o d'inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso>>; - delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019>> pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, determinazione 29/7-2-4 CC prot., del 01.06.2019 del C.N.S.R.; - di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente>>.

Il ricorrente ha agito anche per l'adozione di misure cautelari monocratiche altresì instando per il risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del provvedimento di rinnovazione dell'intera procedura attitudinale nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

- Con Ordinanza cautelare n. 7773 del 28 novembre 2019 il Collegio ha affermato: <<...Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero sistematicamente utilizzato per tutte le asserite inidoneità, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferente per ogni candidato, peraltro pedissequamente mutuata dalle precedenti determinazioni (cfr. per tutti, : ricorso rg 9546/2019). Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco, le ragioni escludenti attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi. Al riguardo il Collegio osserva che la metodica complessivamente utilizzata dalla

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213

p.a. per stabilire l'attitudine militare dei candidati può configurarsi un metodo scientifico solo con riferimento ai criteri astrattamente utilizzati che, però, afferendo ad aspetti poliedrici della personalità, invero può avere antitetiche letture anche con riferimento al medesimo candidato. E' noto, infatti che, nel mondo scientifico, proprio per escludere ogni contaminazione soggettiva del risultato ed evitare esiti potenzialmente aleatori, si utilizzano, generalmente, le procedure del single-blind control o del double-blind control procedure. Ora, negli accertamenti attitudinali svolti nel corso delle prove selettive, il presupposto induttivo è dato dalla osservazione del candidato secondo canoni fortemente empirici che si risolvono in una attività prognostica circa il proficuo inserimento del candidato nel contesto istituzionale, in uno con la futura condotta lavorativa in relazione al ruolo cui il predetto aspira. Tale criterio, per comune intendimento della p.a., prescinde dalle singole abilità possedute o dalle singole competenze acquisite dal soggetto. La p.a., in merito, ha predisposto una peculiare procedura ricapitolata nelle "norme tecniche", in cui il giudizio espresso non riguarda gli aspetti clinici-sanitari del candidato. L'esame in argomento si compone, quindi, di prove psicometriche, di oggettiva valutazione, secondo canoni prestabiliti ed afferenti alla personalità del candidato e valutazioni attitudinali conseguenti a questionari informativi ed intervista di selezione. Ora, mentre per gli aspetti di oggettiva valutazione ed obiettivo riscontro scientifico, il risultato ottenuto non presenta margini di discrezionalità, invero l'aspetto così detto redazionale, ossia il colloquio con l'ufficiale selettore e quello collegiale con la commissione attitudinale, afferiscono a momenti segnati da ampia e significativa discrezionalità, in cui il giudizio espresso nelle diverse aree di riferimento è la conseguenza di una valutazione soggettiva non soggetta a preventivi e predeterminati canoni di giudizio, né influenzata dai soli aspetti oggettivi delle prove testologiche, ma afferente, quindi, al risultato globalmente rilevato in tutte le precedenti procedure di esame. Ebbene, è proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che è necessario temperare le esigenze della p.a. con quelle del cittadino secondo gli strumenti normativi ed ordinamentali previsti dal sistema, atteso che l'Ufficiale Perito Selettore, incaricato dell'esame, per comune ammissione della stessa p.a., provvede attraverso criteri conformi alla sua precipua e pregressa esperienza in quanto "depositario" della cultura organizzativa dell'Istituzione ed è in possesso di specifica qualifica rilasciata dal Ministero della Difesa. Lo stesso dicasi per il colloquio collegiale finale. Ciò evidenzia, senza ombra di dubbio, sotto tale peculiare momento valutativo, il predominante canone soggettivo nel giudizio di conformità del candidato agli astratti profili attitudinali di riferimento. In altre parole la valutazione soggettiva,

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

imprescindibile e doverosa del candidato, in specie per la sua assunzione nelle delicatissime aree della difesa, anche armata, delle istituzioni, necessita di un giudizio che, già dalla sua oggettiva motivazione, evidenzi in modo chiaro, univoco e senza margini di dubbio, le carenze attitudinali riscontrate attraverso la predisposizione di valutazioni che non utilizzino, come nel caso di specie, moduli stereotipati validamente intercambiabili per ogni candidato, né espressioni di tipo probabilistico od ipotetico, perché in tal modo i diritti dei cittadini verrebbero arbitrariamente compressi in violazione dell'art.3 della legge 241/1990. Per tali motivi il Collegio accoglie la richiesta misura cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte di una commissione in diversa composizione...>>.

- Con successivo ricorso per motivi aggiunti, poi, il Sig. in epigrafe indicato ha agito per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: <<- *del provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019 di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019, che non contemplano la posizione del ricorrente;*

- *di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente; **nonché per la dichiarazione di nullità/inefficacia** del verbale n. 375253/3-8 SEL di prot. del 12 dicembre 2019 della Commissione per il riesame dei requisiti attitudinali prodotto agli atti di causa in data 21 dicembre 2019 e **per l'adozione delle misure cautelari collegiali** nel senso di ordinare – a seguito dell'inottemperanza all'Ordinanza Cautelare (non impugnata) n. 7773 del 28 novembre 2019 – la rinnovazione dell'intera procedura attitudinale ad opera di una diversa Commissione in cui tutti i componenti devono rivestire un grado superiore rispetto a quello rivestito dai componenti della commissione che ha esteso il giudizio o, in via subordinata, ordinare “motivato” riesame della valutazione attitudinale e, ove favorevolmente esitata la procedura, disporre l'inserimento del ricorrente, con riserva ed in soprannumero, nella graduatoria finale **nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a.** al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di ogni più idoneo provvedimento che consenta la regolare prosecuzione dell'iter selettivo e, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge>>.*

- Con Ordinanza cautelare n. 1486 del giorno 11 marzo 2020, poi, il Collegio ha respinto la richiesta misura cautelare <<...*rilevato che la questione, oggetto dello scrutinio*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

cautelare, richiede una attenta e puntuale disamina che non può essere svolta nei termini sommari, propri della presente fase processuale...>>.

- Con Ordinanza collegiale n. 6327 del 10 giugno 2020, infine <<...Rileva il Collegio che il contraddittorio non è integro. Ritenuta la necessità di evocare in giudizio tutti i controinteressati, autorizza l'integrazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami sul sito internet della resistente, precisando che la richiesta dovrà essere avanzata dalla parte ricorrente alla amministrazione resistente entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e dovrà contenere una copia del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza, nonché i nomi di tutti i controinteressati risultati idonei al concorso per cui è causa. La stessa parte ricorrente dovrà, poi, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, depositare, in via telematica, presso la segreteria del Tar la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, nonché copia della richiesta. L'amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla richiesta. Fissa per il prosieguo, la pubblica udienza del 1 giugno 2021...>>.

Tanto premesso, il sottoscritto avv. Giacomo Romano, nella qualità anzidetta

CHIEDE

in esecuzione della sopra indicata Ordinanza collegiale, ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito *internet* della Amministrazione resistente la pubblicazione degli atti allegati alla presente così di seguito nominati: 1) Ricorso introduttivo del giudizio; 2) Ricorso per motivi aggiunti; 3) Ordinanza collegiale n. 6327 del 10.06.2020.pdf; 4) Provvedimento N. 29/6-8-1 CC di prot. del 29 novembre 2019.pdf; 5) Graduatoria civili.pdf; 6) Graduatoria bilinguisti.pdf; 7) Graduatoria VFP.pdf.

Si resta in attesa di ricevere un attestato di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre **giorni 60 (sessanta)** dalla data del 10.06.2020, in modo da poter procedere al tempestivo deposito presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma entro i termini perentori di cui all'Ordinanza collegiale n. 6327/2020.

Afragola – Roma, 10 giugno 2020

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo
www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it
Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165
PEC: giacomo.romano@arubapec.it
Roma – Piazza di Campitelli, n. 2
Afragola – Via I TRV Arena, n. 2
P.IVA 07880501213